



GLI STATUTI DI CORNELIANO

Redatti tra il 1415 e il 1416, gli Statuti (dal latino statuere: deliberare) sono centocinquantanove deliberazioni, relative al governo della comunità di Cornigliano, all'amministrazione della giustizia, al diritto di famiglia, a norme morali e religiose, di polizia urbana e rurale.

Rappresentano un documento importantissimo, perchè sono il risultato di un **accordo** tra i signori di Cornigliano, i De Brayda, e la popolazione: accettandoli e approvandoli, i signori continuano ad essere l'autorità suprema del luogo con i loro diritti e privilegi di derivazione feudale (imposizioni di tasse, di giornate lavorative gratuite da parte del popolo denominate "roide", pedaggi, divieti, ecc.) **ma** sono comunque subordinati agli Statuti.

Infatti, nel primo capitolo, leggiamo che, compiuti i quattordici anni, i De Brayda giurano sul Vangelo, davanti alla comunità, di rispettare gli Statuti e di farli rispettare nell'interesse della Chiesa, della popolazione, degli orfani, dei poveri e degli individui più deboli.

Appare subito l'importanza e la novità di questo impegno, perché, fino ad adesso, nell'epoca medioevale, c'è stata grande differenza tra coloro che detengono il potere e quelli che non ce l'hanno, tra coloro che lo esercitano e quelli che lo subiscono, senza contare la mancanza di considerazione verso le classi più disagiate.

Tuttavia, questo è l'ultimo secolo del Medioevo, l'età feudale sta terminando, il popolo reclama una vita migliore e un trattamento giusto: vuole vivere secondo leggi condivise da tutti, rispettose non solo del diritto, ma anche delle consuetudini e della realtà sociale ed economica del paese. Così, i signori si vedono costretti a concessioni sempre più ampie.

I De Brayda, nominano, quindi, una commissione di otto uomini, che rappresentano la comunità e hanno il compito di redigere il documento.

Gioacchino De Brayda, rappresentante dei signori, sei esponenti della popolazione (tra cui riconosciamo un nome che ha attraversato i secoli: Sismonda) e un Podestà, Costanzo Testona uomo "prudente", moderatore e compilatore degli Statuti, si siedono, dunque, intorno a un tavolo e, ispirandosi ai fondamenti del vivere civile quali il ragionamento, il confronto, la discussione, la scrittura, procedono alla stesura dei centocinquantanove articoli.

Bisogna ricordare, inoltre, che la comunità corniglianese non è l'unica ad ottenere gli Statuti, nel territorio roerino; abbiamo infatti notizie o conosciamo i testi originali di documenti analoghi redatti a Monteu Roero, Canale, Castagnito, Magliano, Monticello, Priocca.



Corneliano, quindi, si inserisce perfettamente in un luogo e in un tempo in cui vivissimo è il desiderio di esprimere e realizzare un principio che è alla base di tutte le società civili, secondo il quale le istituzioni e le leggi sono più forti e al di sopra degli uomini.

Ancora oggi, gli Statuti sono interessantissimi e fonte di informazioni. Ne emerge l'ordinamento politico, che prevede la nomina di un Podestà forestiero, in carica per un anno, garante del rispetto degli Statuti. Lo affiancano: un consiglio di dodici componenti, e giudici, guardie, ispettori ed esattori. L'amministrazione della giustizia comporta processi civili e penali per i reati che vengono elencati e definiti meticolosamente nelle varie casistiche.

Le pene consistono spesso in una multa o in una pena corporale, che può essere una mutilazione o la condanna a morte per i reati più gravi, quali il tradimento del comune, il parricidio, l'omicidio volontario, l'incendio doloso, la rapina, la stregoneria e il terzo furto.

Leggere gli Statuti, però, significa anche scoprire come vivevano i Cornelianesi e aprire una finestra su un passato che, per certi aspetti, ci è sorprendentemente vicino, in uno spaccato di quotidiana vita medioevale.

Vi sono elencate, per esempio, le norme che regolano e proteggono la coltivazione della vite; o degli alberi da frutto, che i proprietari di terre hanno l'obbligo di piantare "perché ognuno possa raccogliere i frutti propri e non quelli degli altri"; quelle relative all'allevamento degli animali e all'agricoltura o alle giornate lavorative obbligatorie per la manutenzione del paese, o ai turni di guardia alle porte.

Sono inoltre elencati divieti di vario genere: tra i più curiosi, ricordiamo quello di sostare nelle taverne a bere e ad oziare dopo il suono del corno; di insultare il prossimo (l'insulto più grave rivolto ai signori, punito anche con il taglio della lingua, è **traditore**), di lavorare nei giorni festivi e in quelli dedicati ad alcuni Santi: San Michele, San Nicolò, Santa Caterina, ecc., di chiudere i pozzi pubblici del paese; di lavare panni e ortaggi nelle loro vicinanze; di dare o ricevere le strenne di fine anno; di lanciare pietre con ira; di danneggiare i beni del prossimo e le "piantagioni di zafferano"; di uccidere un cane o un falco altrui, se non per legittima difesa; di vendere carne infetta; di usare bilance truccate e pesi falsi; di giocare alla guerra con bastoni incendiati; di seguire i feretri con pianti e lamenti.

La precisione con cui sono definiti i reati, gli obblighi, le pene e i divieti suggerisce il quadro di una società abituata alla violenza, alla truffa e al furto, ma pure animata dalla volontà di una correzione e di un miglioramento, attraverso leggi chiare, elaborate dalla comunità e non affidate, come in passato, all'arbitrio e all'interpretazione di pochi.

TESTO REDATTO DA GRAZIELLA CAGNA E MONICA CASTAGNOTTO